

Allegato “A” al n. 36465/18194 di Repertorio

**STATUTO
DELLA
FONDAZIONE
“San Marco Research Foundation Ente del Terzo Settore”**

**Articolo 1
Denominazione**

1.1 È costituita, su iniziativa di Giovanna Bertolini (di seguito il **“Fondatore Promotore”**), una fondazione denominata

“San Marco Research Foundation Ente del Terzo Settore”

Di tale denominazione comprensiva della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**Articolo 2
Sede**

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Venezia**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente nelle forme e nei tempi previsti dalla legge.

2.2 La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

**Articolo 3
Scopo e attività**

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 3.2.

In particolare, la Fondazione, riconoscendo l’inscindibile interconnessione tra la salute degli esseri umani, degli animali, degli altri organismi viventi e dell’ambiente, ha per scopo la promozione, il sostegno e il consolidamento delle attività di ricerca scientifica, educazione, formazione e divulgazione nell’ambito della medicina veterinaria e traslazionale, della biologia, delle scienze naturali e biomediche, ispirandosi ai principi dell’approccio integrato One Health.

3.2. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone di svolgere le attività indicate nel D. Lgs 117/2017, art. 5, comma 1, lettere d), g), h) e u) come segue:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno delle attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

In particolare la Fondazione si propone di

- promuovere e realizzare progetti di ricerca scientifica di particolare interesse sociale anche in collaborazione con università, enti pubblici e privati, istituti di ricerca nazionali e internazionali, partecipando anche a progetti finanziati dall'Unione Europea, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da altri enti e organizzazioni, sia pubblici che privati;
- valorizzare i risultati dell'attività di ricerca e sviluppare e le proprie competenze e quanto derivato come risultato della ricerca, anche mediante accordi con altri enti privati o pubblici con scopi affini o legati a tecnologie abilitanti necessarie al raggiungimento dello scopo;
- istituire, organizzare, finanziare e gestire attività di formazione, istruzione, educazione universitaria e post universitaria anche a livello internazionale;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e nonché ogni altra attività culturale di interesse sociale con finalità educativa in linea con le finalità della Fondazione, per favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- sostenere la creazione e lo sviluppo di reti e partenariati transdisciplinari a livello europeo e internazionale.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, la cui individuazione compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) stipulare convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni accademiche, organizzazioni professionali e soggetti del terzo settore, funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte dell'attività oggetto di scopo;
- d) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- e) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- f) partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- g) costituire ovvero partecipare anche in veste totalitaria a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari, ovvero che svolgano attività di costituzione, organizzazione e gestione di strutture sanitarie e di ricerca e sviluppo, utili al perseguimento degli scopi statuari.

Articolo 4

Volontari

4.1 La Fondazione può avvalersi di volontari, che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

4.2 La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4.3 La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

4.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione può avvalersi di volontari di altri enti con i quali collabora.

Articolo 5

Patrimonio e mezzi di finanziamento

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, che siano stati effettuati in sede di atto costitutivo e/o da alcuno dei membri della Fondazione;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio,

destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;

- i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 6

I Membri della Fondazione

6.1 Sono Membri della Fondazione:

- il Fondatore Promotore;
- i Fondatori Partecipanti;
- i Sostenitori.

6.2 È Fondatore Promotore Giovanna Bertolini la quale designa un proprio successore - che assumerà la medesima qualifica - destinato a sostituirla nel tempo nella sua posizione, per tutte le prerogative alla stessa attribuite dal presente statuto, ivi compresa questa prerogativa. La designazione potrà essere fatta in via testamentaria ovvero con atto scritto inviato con raccomandata o pec al Consiglio di Amministrazione della Fondazione o comunicata al Consiglio medesimo nel corso di una riunione e riportata nel verbale della seduta. È facoltà del Fondatore Promotore indicare una lista di più soggetti precisandone l'ordine di subentro nell'eventualità in cui la persona designata non accetti di assumere la carica di Fondatore Promotore.

6.3 Possono acquisire la qualifica di **Fondatore Partecipante** i soggetti giuridici, pubblici o privati, che condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengono le attività ovvero contribuiscono all'incremento del suo patrimonio, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. L'ammissione è deliberata, previa istanza dell'interessato, dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, previo parere vincolante del Collegio di Indirizzo. La qualifica di Fondatore Partecipante può essere assunta da un numero massimo di 5 (cinque) soggetti.

6.4 Possono acquisire la qualifica di **Sostenitore** le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. L'ammissione è deliberata, previa istanza dell'interessato, dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri.

6.5 Possono essere nominati Fondatori Partecipanti ovvero Sostenitori le persone fisiche italiane o straniere di qualsiasi nazionalità e le persone giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede sia in Italia sia all' Estero.

6.6. La qualità di Fondatore Partecipante e Sostenitore si perde per esclusione a seguito di:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti dovuti;

- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione o con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- interdizione, inabilitazione o condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- aperture di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- trasformazione, fusione e scissione;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

6.7. I Membri della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 7

Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice Presidente, ove nominato;
- d) i Comitati Tecnico-Scientifico e Etico;
- e) l'Organo di Controllo;
- f) l'Assemblea dei Sostenitori.

7.2 Le cariche sono gratuite, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 7.3.

7.3 Agli amministratori, ai componenti del Collegio di Indirizzo e dell'Organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

7.4 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 8

Collegio di Indirizzo

8.1 Il Collegio di Indirizzo (di seguito anche solo il “**Collegio**”) è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di nove componenti come segue:

- a) il Fondatore Promotore è membro di diritto a vita;
- b) sono membri di diritto il Presidente *protempore* del Comitato Tecnico-scientifico e il Presidente *protempore* del Comitato Etico;
- c) i restanti componenti sono nominati dal Fondatore Promotore tra persone che possiedono una comprovata esperienza in campo scientifico, medico, legale o economico, che restano in carica per cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio del mandato e sono rieleggibili.

8.2 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un componente del Collegio nominato ai sensi del precedente comma 8.1 lett. c) il Fondatore Promotore potrà nominare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione il sostituto resterà in carica sino alla

scadenza naturale del Collegio.

8.3 In caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso del Fondatore Promotore senza che lo stesso abbia nominato un proprio successore ai sensi del precedente articolo 6.2:

- la nomina dei sostituti di cui al precedente comma 8.2 competerà al Presidente *protempore* del Comitato Tecnico-scientifico e al Presidente *protempore* del Comitato Etico congiuntamente;
- alla scadenza del Collegio in carica spetterà al Presidente *protempore* del Comitato Tecnico-scientifico e al Presidente *protempore* del Comitato Etico congiuntamente determinare il numero dei componenti del successivo Collegio di Indirizzo e provvedere alla loro nomina;
- il Collegio nominerà tra i propri membri il Presidente con delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Il Presidente del Collegio così nominato assumerà, in deroga al successivo articolo 9.1 lett. a) il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- tutti i componenti del Collegio resteranno in carica cinque esercizi per cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio del mandato

8.4 Il Collegio di Indirizzo:

- a. delibera in merito alla modifica dello Statuto;
- b. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;
- c. nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 9.1. lett. c);
- d. nomina l'Organo di Controllo;
- e. nomina i membri del Comitato Etico;
- f. esprime un parere preventivo e vincolante sulla nomina dei Fondatori Partecipanti.

8.5 Il Collegio di Indirizzo è presieduto dal Fondatore Promotore e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

8.6 Alle riunioni del Collegio di Indirizzo si applicano le disposizioni relative alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di due a un massimo di nove membri, incluso il Presidente, come segue:

- a) il Fondatore Promotore è membro di diritto a vita ed assume la carica di Presidente;
- b) un membro nominato da ciascun Fondatore Partecipante tra i componenti del proprio organo amministrativo;
- c) i restanti componenti sono nominati dal Collegio di Indirizzo che ne determina anche il numero complessivo.

9.2 Salvo quanto previsto dal successivo comma 9.3, i componenti del Consiglio di cui al precedente comma 9.1 lett. b) e c) restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

9.3 Il Fondatore Partecipante, nominato tale ai sensi del precedente articolo 6.3, può designare il Consigliere di propria competenza, ai sensi del precedente comma 9.1

lett. b), anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione fermo restando il rispetto del numero massimo di nove consiglieri. In tal caso il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di cui è membro.

9.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente comma 9.1, lett. b) ovvero qualora il medesimo cessi il proprio mandato nell'organo di amministrazione del Fondatore Partecipante, quest'ultimo provvede alla nomina del sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di cui è membro.

9.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nominato ai sensi del precedente comma 9.1 lett. c) il sostituto verrà nominato dal Collegio di Indirizzo che potrà, in alternativa, ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. Il consigliere eventualmente nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di cui è membro.

9.6. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con (i) la carica di membro e di Presidente del Comitato tecnico-scientifico e con la carica di membro e di Presidente del Comitato Etico; (ii) con la carica di componente del Collegio di Indirizzo a condizione che non più un terzo (arrotondato per eccesso) dei componenti del Collegio di Indirizzo sia anche componente del Consiglio di Amministrazione. Non entra nel suddetto computo il Fondatore Promotore che ricopre la carica di Presidente di entrambi gli organi.

9.7 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.8 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

10.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) conferisce incarichi professionali;
- f) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- h) nomina i Partecipanti Fondatori, previo parere favorevole e vincolante del Collegio di Indirizzo,
- i) nomina i Sostenitori;
- j) nomina il Direttore Generale, determinandone le funzioni e i poteri;

- k) può nominare tra i propri membri a maggioranza assoluta il Vice Presidente;
- l) nomina il Direttore Scientifico, scelto tra personalità scientifiche di grande esperienza nelle materie di operatività dell'ente, definendone il relativo incarico;
- m) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- n) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o) delibera sulle operazioni straordinarie;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

10.2. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri e funzioni ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 11

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

11.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

11.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

11.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

11.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli

- eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12

Presidente – Vice Presidente

12.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

12.2 Nei casi di urgenza il Presidente può compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione che reputi opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

12.4 Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

12.5 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

Articolo 13

Direttore Generale

13.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione ed esercita i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, ovvero previsti dal presente Statuto. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Collegio di Indirizzo e del Consiglio d'Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

13.3 La durata dell'incarico è determinata dal Consiglio che lo nomina.

Articolo 14

Organo di Controllo

14.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Collegio di Indirizzo che lo nomina.

14.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

14.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

14.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 11 in quanto compatibile.

14.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 15

Comitati tecnico-scientifico e Comitato Etico

15.1 Il Comitato tecnico-scientifico è un organo consultivo della Fondazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici componenti, scelti e nominati dal Direttore Scientifico tra persone particolarmente qualificate di riconosciuta professionalità. Il Comitato Tecnico Scientifico può nominare dei comitati per progetti specifici, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico ovvero in caso di sua rinuncia da un altro componente del Comitato stesso scelto dal Direttore Scientifico. Il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico è disciplinato da un regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

15.3 Il Comitato Etico è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, scelti e nominati dal Collegio di Indirizzo tra persone particolarmente qualificate di riconosciuta professionalità.

15.4 Il Comitato Etico nomina al proprio interno con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Il funzionamento del Comitato Etico è disciplinato da un regolamento deliberato dal Collegio di Indirizzo.

15.5 Il Comitato Etico ha il compito di aggiornare e verificare l'applicazione del Codice Etico, assicurando che tutte le componenti della Fondazione operino nel rispetto dei principi in esso contenuti.

Articolo 16

L'Assemblea dei Sostenitori

16.1 L'Assemblea è composta dai Sostenitori nominati ai sensi del precedente articolo 6.4. È convocata dal Presidente della Fondazione ogni volta che lo ritenga opportuno.

16.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione e, in sua assenza, da

un altro componente del Consiglio di Amministrazione da questi delegato.

16.3. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Sostenitori e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ogni Sostenitore ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro Sostenitore mediante delega scritta. Ogni Sostenitore non può ricevere più di tre deleghe.

16.4 L'Assemblea esprime pareri non vincolanti, se richiesto dal Consiglio di Amministrazione, sui programmi di attività e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

16.5 Il funzionamento dell'Assemblea è meglio disciplinato in un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

16.6. Alle riunioni dell'Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

16.7. Il verbale delle riunioni è redatto dal segretario della riunione che lo firma unitamente al Presidente.

Articolo 17

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

17.3 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno unitamente al bilancio di esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

17.4 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Scioglimento

18.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

18.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19

Norme applicabili

19.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Articolo 20

Norma Transitoria

20.1 In deroga alle precedenti disposizioni, il primo Collegio di Indirizzo, il primo Consiglio di Amministrazione e il primo Organo di controllo sono nominati dal Fondatore Promotore nell'atto costitutivo.

F.to: Monica De Paoli